



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 26F/2016

T.F. 7/2018

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente est.

Avv. Cristiano Novazio

Componente.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento adottato in data 27 giugno 2018, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. c) del Regolamento di Giustizia, dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alberto Tognini, nei confronti del Sig. Leonardo Rigotti.

FATTO

Con atto del 27 giugno 2018, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alberto Tognini deferiva innanzi a codesto Tribunale il Sig. Leonardo Rigotti, chiedendo che si procedesse nei suoi confronti per l'accertamento dell'illecito ex art. 17 lett. c) del Regolamento di Giustiziae chiedendo l'applicazione della sospensione per il periodo di mesi dodici, in quanto, nella gara del 31 agosto 2016, disputata presso il Golf Club Padova, il tesserato Sig. Rigotti avrebbe presentato uno score con sei colpi dichiarati invece dei sette che avrebbe effettivamente eseguito alla buca n. 4.

Il Sostituto Procuratore Federale evidenziava, altresì, che l'illecito è stato ammesso

dall'incolpato dinnanzi al Direttore del Trofeo Giovanile Federale "Porta di Diana", Ing. Alberto Zanoni, il quale, in data 1° settembre 2016, inviava il rapporto informativo ivi esponendo l'irregolarità del tesserato.

Con provvedimento del Presidente del Tribunale Federale del 10 luglio 2018 veniva fissata l'udienza di discussione avanti codesto Collegio per il giorno 11 settembre 2018 alle ore 15.30. Alla predetta udienza nessuno compariva per l'incolpato, mentre la Procura Federale, stante la mancanza di prova circa l'avvenuta ricezione da parte dello stesso incolpato della comunicazione di fissazione di udienza, chiedeva di valutare l'opportunità di rinnovare la comunicazione, anche al fine di valutare la contestazione circa la mancata collaborazione con gli Organi di giustizia.

Il Collegio si riservava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Collegio osserva che il fatto oggetto del presente giudizio è avvenuto in data 31 agosto 2016 e, pertanto, il regolamento applicabile al caso in esame è il Regolamento di Giustizia approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera del 29 aprile 2015.

Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che il deferimento sia nullo e come tale vada dichiarato, per violazione degli artt. 69, comma 4, e 72, comma 5, del Regolamento di Giustizia.

In particolare, l'art. 69, comma 4, statuisce che *"il Procuratore Federale, quando ritiene di non dover disporre l'archiviazione, "informa l'interessato, nelle forme di cui all'art. 35, della intenzione di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria"*; il successivo art. 72, comma 5, prevede che *"il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità"*.

Il Collegio Giudicante osserva che i citati articoli costituiscono l'adeguamento federale alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva del CONI che ha imposto alle Procure Federali

una specifica e dettagliata attività, preliminare all'esercizio dell'azione disciplinare.

Giova infatti rilevare che l'avviso di conclusione delle indagini e l'intenzione di procedere al deferimento hanno natura di atti procedimentali preprozessuali con una duplice funzione volta, da un lato, a garantire la massima completezza istruttoria e, dall'altro, a consentire all'interessato di svolgere, *ante causam*, le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare – ove le stesse rivestano carattere esimente – il successivo deferimento: il che risponde altresì ad esigenze di economia processuale e celerità che contraddistinguono il processo sportivo.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che tali norme non siano state osservate nel caso di specie, in quanto la Procura Federale ha proceduto a notificare all'incolpato il deferimento ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. c), non attenendosi al disposto normativo e omettendo di dare notizia, al soggetto interessato, della conclusione delle indagini e dell'intenzione di procedere al deferimento.

La violazione delle norme procedurali ha inciso, compromettendolo, sul diritto di difesa dell'incolpato, non consentendo allo stesso di assumere, nel corso della fase istruttoria, una posizione sugli addebiti contestatigli.

La nullità dell'atto di deferimento comporta, quale conseguenza diretta, la nullità altresì dell'azione disciplinare che ne è scaturita e tale statuizione assorbe ogni ulteriore questione processuale e di merito inerente la presente vertenza.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del deferimento promosso dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alberto Tognini con atto del 27 giugno 2018 e della conseguente azione disciplinare esercitata nei confronti del tesserato sig. Leonardo Rigotti.

Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2018

Avv. Antonella Terranova
Presidente

Antonella Genausa

Avv. Francesco Paoletti
Componente, est.

F. Paoletti

Avv. Cristiano Novazio
Componente

Cristiano Novazio